REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E CONTROLLI PSR

Assunto il 12/09/2023

Numero Registro Dipartimento 158

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 12928 DEL 14/09/2023

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)

Oggetto: Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 8, 11, 14 comma 2, delle P.M.P.F. della Regione Calabria D.G.R. n. 218 del 20/05/2011, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30/05/2014 e art. 21 R.D. 1126 del 16/05/1926 da effettuarsi nel Comune di Grimaldi [CS] alla località "C.da Lauri" - Proponente: Sig.ra Berardi Daniela.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto,

- la Legge Regionale n. **7** del 13 maggio 1996 recante "***Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale***";
- la D.G.R. n. **2661** del 21 giugno 1999 recante: "***Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n. 29/93***" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n. **354** del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante "***Separazione delle attività amministrative in indirizzo e di controllo da quella di gestione***", come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. **63** del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- La Legge Regionale n. **6** del 23 Aprile 2021 con la quale: "l'Unità Operativa Autonoma "***Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo***", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n. **253** recante "Art. 2 Legge Regionale n. 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti" con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l'U.O.A. "***Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo***", già istituita presso il dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell'art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- il D.P.G.R. n. **180** del 07/11/2021 e il conseguente R.R. 9/2021 con il quale è stato rinominato l'ex Settore "***Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei controlli PSR 2014-2020***" in U.O.A. "***Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Nuova Programmazione PSR 2014-2020***";
- la Deliberazione n. **665** del 14/12/2022 "***Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale*** – *Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 Aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **198** del 28/04/2023 con la quale l'Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato assegnato all'U.O.A. "***Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo";***
- il D.P.G.R. n. **37** del 04/052023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell'UOA "***Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo***" all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la DGR n. **297**/2023, con la quale la Dirigente Dott.ssa Consolata Loddo è stata assegnata all'UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo";
- il D.D. dell'U.O.A. n. **9386** del 03.07.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 1 **"Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e controlli PSR"** dell'UOA **"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"** alla Dott.ssa Consolata LODDO;
- Il D.D.U.O.A. n. 10187 del 05.09.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di seconda fascia denominata "Gestione vincolo idrogeologico, area territoriale Calabria Settentrionale" alla Dott.ssa Rosa Blotta;
- la Legge Regionale n. **34** del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- il D.Lgs. 04/06/1977 n. **143** che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione;
- La D.G.R. n. **267**/2008 recante: "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n. **3267** ed il R. D. 16/05/1926 n. **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45** "***Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale***";
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. **218**, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. **34** "***Testo unico in materia di foreste e filiere forestali***";
- Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art. 3;
- La Legge Regionale n. **50** del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "***Legge di Stabilità Regionale 2023***";
- La Legge Regionale n. **51** del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "***Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025***";
- La D.G.R. n. **713** del 28 dicembre 2022, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11, 39, c. 10, D.Lgs. n. 118-2011);
- La D.G.R. n. **714** del 28 dicembre 2022, "**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria"** per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118);
- L'art. 7 (modifiche alla legge Regionale n. 45/2012) della Legge Regionale n. 24 del 26 maggio 2023;

Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte rubricata al Protocollo N. 33831 del 25.01.2023 e successive integrazioni, presentata presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dal Sig.ra Berardi Daniela, proprietaria dei terreni oggetto della presente istanza, diretta ad ottenere il Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzato alla trasformazione dei terreni saldi, vincolati, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previsto nel **«Progetto di trasformazione di boschi di neoformazione in terreni soggetti a periodica lavorazione (Art. 5 – comma 3 P.M.P.F.)»**, riportati in Comune di Grimaldi [CS];

Considerato che

i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Agro del n Comune di Grimaldi (CS) siti in località *"C.da Lauri" Foglio* 18 Particella 39;

- ✓ che nella Relazione di Asseverazione datata 23.05.2023, il Progettista e Direttore dei lavori Dott. Agr. For. Francesco Loria ha dichiarato; "che ai sensi del Decreto interministeriale 12.08.2021 – Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali – in linea con quanto sancito dall'articolo 3 (criteri minimi) lettera e), durante i rilievi condotti in campo sono state rilevati manufatti destinati a colture agricole o pastorale quali sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti e muri a secco che testimoniano la pregressa attività agricola delle superfici interessate dal progetto. Come da documentazione fotografica allegata è stata rinvenuta coperta da vegetazione infestante una vasca in cemento destinata alla raccolta di acqua per fini irrigui, muretti a secco e terrazzamenti anch'essi ricoperti da rovi, in molti casi dissestati, a testimonianza inequivocabile della pregressa attività agricola e antropica sulle superfici d'intervento che versano ad oggi in stato di abbandono e per cui si richiede l'autorizzazione per la rimessa in coltura";

- che per come spiegato ed evidenziato nella Relazione Tecnica Forestale, le azioni proposte riguardano, specificatamente il recupero dei terreni agricoli di proprietà precedentemente abbandonati e il recupero dell'attività agricola in un'area dove essa svolgeva e svolge ancora un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica, nonché, ai fini preventivi, la riduzione del rischio e la difesa dagli incendi boschivi, così come sancito dall'art. 5 comma 3, lettere "b" e "c" delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Che nello specifico l'intervento consisterà nel taglio e nell'allontanamento delle formazioni arboree e arbustive insediatesi sul terreno agricolo, nonché nella raccolta dell'eventuale pietrame presente in superficie, al fine di ripulirlo e pareggiarlo per poi procedere con le normali lavorazioni preparatorie del suolo per la messa a dimora di piantine di olivo, con il futuro impianto caratterizzato da cultivar di olivo da olio con un sesto d'impianto regolare 5x5 metri. Interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Foglio 18 del Comune di Grimaldi Particella 39, estesa catastalmente Ha 00.55.40, di cui solo una superficie di Ha 00.27.00 (mq 2.700) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come meglio perimetrati nella cartografia progettuale allegata al **«Progetto di trasformazione di boschi di neoformazione in terreni soggetti a periodica lavorazione (Art. 5 – comma 3 P.M.P.F.)»**, sottoscritto dal tecnico incaricato Dott. Agr. For. Loria Francesco [Progettista e Direttore dei Lavori];

- ✓ Che per come si evince dal Certificato di Pubblicazione, Atto N. reg. 330 del 26.06.2023 tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati *per 15 giorni consecutivi,* ovvero dal 26.06.2023 al 11.07.2023, all'Albo pretorio del Comune di **Grimaldi [CS]**, altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle P.M.P.F., in data 05.08.2023 con nota Prot. n. 3280, la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza, senza osservazioni e/o opposizioni, rubricata al Protocollo nr. 362274 del 10.08.2023;

Dato atto

- che la proponente, Sig.ra Berardi Daniela, ha effettuato in data 22.01.2023 un versamento dell'importo di Euro 29,24 per diritti di segreteria e diritti di istruttoria, riscossi dalla Regione Calabria giusto Decreto provvisorio n. 2070 del 08.02.2023;
- che nel bilancio regionale esiste apposito capitolo di entrata E3402002101 su cui far confluire gli incassi relativi ai diritti di segreteria e di istruttoria afferenti al rilascio di autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e forestale;
- che con nota prot. 218209 del 15.05.2023 è stato richiesto al competente Dipartimento Economia e Finanze l'iscrizione di un maggiore importo sul predetto capitolo di Entrata E3402002101;
- che si procederà con successivo atto ad accertare l'importo di Euro 29,24 non appena sarà effettuata la variazione per come sopra richiesta;
- che il professionista, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha dichiarato il pagamento per le prestazioni professionali effettuate.

Rilevato che,

- Che, per come disposto dagli artt. 5, 8, 11 e 14 comma 2 e dall'art. 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni nudi e saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole del competente Settore, sono autorizzati dall'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 23/04/2021;

- che agli effetti del comma 2 dell'art. 5 delle PMPF "Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno del 40%";

- che agli effetti del comma 3 dell'art. 5 delle PMPF "La trasformazione delle formazioni di cui al comma 2 e più in generale dei boschi di neoformazione, insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, ferma restando la tutela idrogeologica, è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:

    a. Il ripristino vegetativo del territorio ai fini della conservazione della biodiversità vegetale ed animale;
    b. La prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
    c. Il recupero dell'attività agricola nelle aree dove questa svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica."

- Che agli effetti del comma 2 dell'art. 8 "***Dissodamento dei terreni nudi e saldi***" delle PMPF, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;

- Che agli effetti dell'art. 7 della Legge Regionale n. 24 del 26 maggio 2023 "E' possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti o il restauro della precedenti edificazioni nelle aree dove insistono, per come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, ivi comprese le aree con presenza di macchia mediterranea, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvio-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino, purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)."

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

- di autorizzare, con prescrizioni di cui all'allegato 1, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 5, 8, 11, 14 comma 2, 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste nel **«Progetto di trasformazione di boschi di neoformazione in terreni soggetti a periodica lavorazione (Art. 5 – comma 3 P.M.P.F.)»**, sottoscritto dal tecnico incaricato Dott. Agr. For. Loria Francesco [Progettista e Direttore dei Lavori], committente Sig.ra Berardi Daniela proprietaria dei terreni oggetto di intervento, presentata a supporto della richiesta di rimessa in coltura di terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, riguardante esattamente la trasformazione di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati in agro del Comune di Grimaldi [CS];

A. **Al Mutamento di destinazione d'uso di terreni** saldi, vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti da vegetazione erbacea ed arbustiva costituente bosco di neoformazione;
B. **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva infestante presente nell'area oggetto di intervento costituente bosco di neoformazione;
C. **Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;

- ✓ il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici in agro del Comune di Grimaldi al Foglio 18 Particella 39 estesa catastalmente Ha 00.55.40 di cui solo una superficie di Ha 00.27.00 (mq 2.700) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto del «**Progetto di trasformazione di boschi di neoformazione in terreni soggetti a periodica lavorazione (Art. 5 – comma 3 P.M.P.F.)**», presentato a supporto della richiesta di rimessa in coltura, redatto e sottoscritto dal tecnico incaricato Dott. Agr. For. Loria Francesco;

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità dell'autorizzazione concessa;

2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisti e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923;

3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
   - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;

   - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI RINVIARE a successivo atto l'accertamento della somma di Euro 29,24 non appena sarà effettuata l'iscrizione del maggiore importo al capitolo di entrata E3402002101 del Bilancio regionale.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1, nonché a quanto stabilito agli artt. 5, 8, 11, 14 comma 2, 56 e 57 delle PMPF.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di Grimaldi (CS) per *15 giorni consecutivi*;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:
- Sig.ra Berardi Daniela, Proprietaria;
- Comune di Grimaldi - Albo Pretorio - protocollo.grimaldi@asmepec.it;
- Comune di Grimaldi - Ufficio Tecnico – ufficiotecnico.grimaldi@asmepec.it;
- Dott. Agr. For. Loria Francesco – f.loria@conafpec.it;
- Stazione Carabinieri Forestale di Aiello Calabro - fcs42748@pec.carabinieri.it;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza – fcs42746@pec.carabinieri.it;

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa Rosa BLOTTA -

Sottoscritta dal Dirigente
- Dott.ssa Consolata LODDO

REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021

01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI E CONTROLLI PSR

Numero Registro Dipartimento 158 del 12/09/2023

OGGETTO Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 8, 11, 14 comma 2, delle P.M.P.F. della Regione Calabria D.G.R. n. 218 del 20/05/2011, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30/05/2014 e art. 21 R.D. 1126 del 16/05/1926 da effettuarsi nel Comune di Grimaldi [CS] alla località “C.da Lauri” - Proponente: Sig.ra Berardi Daniela.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 14/09/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

Cod. Proposta 37409

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Allegato 1

PRESCRIZIONI

I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati negli allegati cartografici del **«Progetto di trasformazione di boschi di neoformazione in terreni soggetti a periodica lavorazione (Art. 5 – comma 3 P.M.P.F.)»,** Comune di Grimaldi Località "C.da Lauri", con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;

II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs. 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, art. 4 Dec. Lgs.vo n. 34 del 03/04/2018, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto art. 5 comma 2 e comma 3 delle PMPF. Invero è consentita la trasformazione delle formazioni boschive di neoformazione nell'area in progetto, valutato che l'intervento di che trattasi mira alla prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi (lettera b comma 3 art. 5), altresì al recupero dell'attività agricola (lettera c comma 3 art. 5), valutato che sussistono i requisiti di cui al Decreto interministeriale 12.08.2021 – Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali – in linea con quanto sancito dall'articolo 3 (criteri minimi) lettera e);

III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;

IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche a ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);

V. Per come disposto al comma 2 dell'art. **8** delle PMPF, "***Dissodamento dei terreni nudi e saldi***", che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;

VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;

VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;

IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;

X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;

XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.